

**COPERTURA ASSICURATIVA
GLOBALE FABBRICATI****PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

La presente polizza è stipulata tra
ACER BOLOGNA
Piazza della Resistenza, 4
40122 Bologna (BO)
p.iva 00322270372

e

Società

CIG

SCHEDA DI POLIZZA	
NUMERO DI POLIZZA	
CONTRAENTE	ACER BOLOGNA
SEDE LEGALE	Piazza della Resistenza, 4

	40122 Bologna (BO)
CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	p.iva 00322270372
ATTIVITÀ SVOLTA	AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA – PROVINCIA DI BOLOGNA
PERIODO DI ASSICURAZIONE	Effetto: dalle ore 24 del 30.06.2024 Con rateo al 31.12.2024 Scadenza: alle ore 24 del 31.12.2026 con scadenza dei periodi di assicurazione, successivi al primo, fissati al 31.12 di ogni anno
PREMIO IMPONIBILE ANNUO	€
IMPOSTE	€
PREMIO LORDO ANNUO	€
FRAZIONAMENTO	ANNUALE
BROKER – INTERMEDIARIO	Aon S.p.A. – Filiale di Bologna
ALIQUOTA PROVVISORIALE BROKER	2,30%
CORRISPONDENTE/COVERHOLDER	
<p>Il presente contratto, emesso a seguito di procedura per l'affidamento dei servizi assicurativi indetta dal Contraente a conclusione della quale è risultata aggiudicataria la Societàè regolato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dal frontespizio di polizza e dalla scheda di polizza riportanti i dati essenziali del contratto; - dal capitolato speciale di appalto, che si riporta integralmente in allegato; - dalle varianti al capitolato speciale d'appalto presentate in sede di offerta, approvate dal Contraente, che modificano le disposizioni al capitolato stesso e che si riportano integralmente in allegato. 	

SEZIONE I

DEFINIZIONI

Acqua Piovana	I danni che senza il verificarsi di rotture, brecce o lesioni di cui alla garanzia FENOMENI/EVENTI ATMOSFERICI, siano causati da penetrazione di acqua piovana attraverso coperture, pavimenti, pareti con esclusione dei danni che si verificassero al fabbricato e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno, da gelo e da crollo per accumulo di neve, nonché da acqua penetrata attraverso finestre e lucernari lasciate aperte.
Allagamento	L'accumulo di acqua o fluidi– diverso da inondazioni e/o alluvioni - che crea danni ai beni assicurati (dovuto anche a rigurgito di fogna) e/o la fuoriuscita di acqua, non dovuta a rottura, da serbatoi e da impianti, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, impianti idrici, igienici, e termici.
Amministratore	Qualsiasi persona collegata al Contraente in forza di un mandato e che partecipi alle attività istituzionali.
Amministrazione	L'ente pubblico - Contraente della polizza.
Annualità assicurativa o periodo assicurativo	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione annuale dell'assicurazione.

Archivi non informatici	A titolo esemplificativo e non limitativo, documenti, disegni, registri, fotocolor, microfilm.
Assicurato	Il soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione. Ha sempre la qualifica di assicurato il Contraente (Ente pubblico). Nell'ambito della sezione IV, rientra nella definizione il/i proprietario/i e/o chi ha in gestione in fabbricato assicurato.
Assicurazione	Il contratto di assicurazione contenente le garanzie prestate a termini di polizza.
Beni assicurati o cose assicurate	Beni immobili, beni mobili e beni elettronici ovunque posti e/o esistenti di proprietà o in uso all'assicurato, anche se detenuti a qualsiasi titolo da dipendenti, amministratori o da terzi, o di proprietà di terzi ma detenuti a qualsiasi titolo dall'assicurato, per i quali esiste un interesse dell'assicurato o lo stesso è tenuto all'assicurazione. Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, essi saranno attribuiti alla partita beni mobili. I beni immobili di proprietà dati in uso a terzi e i beni mobili in essi contenuti, possono essere adibiti a qualsiasi attività.
Beni elettronici	Come tali intendendosi, a titolo esemplificativo e non limitativo, macchine, apparecchiature elettromedicali e apparecchiature a corrente debole per ufficio, attività amministrative e correlate, impianti e macchinari in genere adibiti all'elaborazione, interpretazione, comunicazione di dati, software o istruzioni codificate da parte di processori elettronici e/o elettromeccanici quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, segnalazione, rilevazione, trasmissione, comunicazione, ricezione, registrazione o misurazione, apparecchi audiofonovisivi, comprese le relative parti accessorie e loro componenti. Sono comprese anche le parti elettroniche facenti parte di beni immobili e beni mobili. Sono altresì compresi i programmi in licenza d'uso e simili, i supporti dati, i beni elettronici a impiego mobile e i conduttori esterni collegati alle cose assicurate.
Beni elettronici a impiego mobile	Come tali intendendosi i beni elettronici che per la loro particolare natura possono essere trasportati e utilizzati al di fuori dei beni immobili, anche all'interno di veicoli di proprietà o in uso al Contraente, nonché i beni elettronici ubicati all'aperto per naturale uso e destinazione. A titolo esemplificativo e non limitativo nella presente definizione sono compresi personal computers, telefoni cellulari, satellitari portatili, apparecchi radio e radio ricetrasmittenti, autovelox, etilometri, impianti e apparecchi di rilevazione in genere, impianti portatili di condizionamento e riscaldamento, apparecchiature elettromedicali e per la diagnostica portatili, apparecchi acustici esterni, impianti e apparecchiature stabilmente fissati su veicoli o natanti di proprietà o in uso al Contraente. Nella presente definizione si intendono inclusi i supporti dati a servizio degli apparecchi a impiego mobile.
Beni immobili	Come tali intendendosi, a titolo esemplificativo e non limitativo, tutti i fabbricati ed eventuali altre dipendenze, indipendentemente dalle caratteristiche costruttive, completi o in corso di costruzione, riparazione e manutenzione, compresi i fissi e gli infissi (si precisa che devono intendersi tali: ogni opera di finitura e/o completamento del fabbricato con funzione complementare e di finimento o protezione dello stesso quali a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, serramenti di ogni tipo, interni ed esterni - ivi comprese loro migliorie -, opere di lattoneria quali grondaie, pluviali ecc., citofoni e pulsantiere, cassette postali, manichette antincendio, cancelli ed inferriate di ogni genere, recinzioni, ecc..) e tutte le opere murarie e di finitura e/o

	<p>completamento, nonché prefabbricati, moduli abitativi di qualunque genere; le opere di fondazione o interrate e linee anche aeree di trasmissione o distribuzione e relative strutture di sostegno situate all'interno del perimetro di pertinenza dei fabbricati, gli impianti idrici e anti-incendio, gli impianti termici, elettrici, di condizionamento, di riscaldamento (ivi compresi ad es. caldaie, centraline, contatori di ogni genere, ecc.), TVCC; gli impianti di forza motrice, di illuminazione interna ed esterna con relativi pali e parti interrate, fotovoltaici e audio-video, impianti vari e ausiliari (impianto telefonico, impianti per apertura cancelli con comandi a distanza e relativi sistemi di sicurezza) e tutta l'impiantistica che sia parte integrante dei fabbricati; i muri di cinta e le altre recinzioni, i piazzali e le pavimentazioni stradali, le aree cortilive e pertinenziali, i terreni, le aree verdi nonché eventuali superfici e strutture di atterraggio e attracco esclusivamente di pertinenza dei fabbricati; gli impianti semaforici, i cartelli stradali e di segnaletica in genere. Si intendono altresì per beni immobili eventuali container, strutture e coperture pressostatiche, tensostrutture e tendostrutture nonché ascensori, montacarichi, scale mobili, arredo urbano (a titolo esemplificativo, fontane e monumenti in genere diverse da opere d'arte) come pure altri impianti o installazioni considerati immobili per loro natura e/o destinazione, ivi comprese tappezzerie, moquette, parquet, tinteggiature.</p> <p>Si intende incluso anche quanto compreso nell'area cimiteriale e negli impianti sportivi, piste da skate e da pattinaggio. Con riferimento a boschi e aree verdi non di pertinenza dei fabbricati si rinvia all'apposito articolo <i>BOSCHI, AREE VERDI, ALBERI, COLTIVAZIONI FLOREALI E AGRICOLE IN GENERE</i>.</p> <p>Sono compresi fabbricati, complessi di fabbricati e immobili in genere, comunque costruiti ed elevati fuori terra, loro parti e accessori o pertinenze aventi interesse storico, artistico, architettonico o di particolare pregio. Detti enti presentano o possono presentare particolarità architettoniche e abbellimenti di vario tipo caratterizzanti tali entità immobiliari e in particolare a titolo esemplificativo e non limitativo, monumenti, statue, colonne, cancellate, affreschi, stucchi, fregi, ornamenti, tinteggi, tappezzerie, fissi, infissi e serramenti d'epoca, parquet, mosaici.</p> <p>Per i beni immobili di particolare interesse storico artistico, che sono soggetti alla disciplina della Legge 1089/1939 così come modificato dal D.Lgs. 42/2014 ss.mm.ii., della Legge 106/2011 ss.mm.ii., il premio di polizza a essi assegnato è esente dall'imposta di assicurazione ai sensi della Legge 53/1983.</p>
Beni mobili	Come tali intendendosi tutto quanto, sia fisso che mobile, diverso da beni immobili, nonché quant'altro a utilizzo delle attività svolte, compresi oggetti d'arte, valori, preziosi e veicoli iscritti e non al PRA.
Broker – Intermediario	Aon S.p.A., impresa di brokeraggio assicurativo alla quale, per incarico conferito dal Contraente, è affidata la gestione dell'assicurazione.
Comunicazioni	Per comunicazioni alla Società, o al Broker, si intendono tutte le comunicazioni e/o dichiarazioni in merito al contenuto del presente contratto e, per quanto da esso non regolato, effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati telex, telegrammi, telefax, e-mail, PEC o altri mezzi documentabili. Resta inteso che avrà valore la data di invio risultante dai documenti provanti l'avvenuta comunicazione.
Condominio	L'insieme dei comproprietari del fabbricato assicurato
Contraente	Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.
Cose	Beni materiali, compresi animali (limitatamente alla sezione RCT)
Crollo, Collasso strutturale	Relativamente ai danni di crollo e collasso strutturale dei beni immobili la Società indennizza tali danni se conseguenti a sovraccarico (escluso

	quello di neve) delle strutture dei beni stessi, ad errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione e di installazione.
Danno	Il pregiudizio economico in capo all'assicurato causato da un sinistro indennizzabile sulla base delle condizioni di polizza.
Danno corporale	Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale.
Danno materiale	Il pregiudizio economico conseguente a ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa.
Dati	Insieme di informazioni logicamente strutturate su supporti intercambiabili e fissi, elaborabili da parte dei programmi, memorizzate dall'assicurato, compresi quelle contenute su supporti fissi per destinazione e su memorie operative delle unità centrali.
Denaro, titoli, valori in genere	A titolo esemplificativo e non limitativo, Denaro (in euro o altra valuta, in banconote o monete), documenti di risparmio, certificati azionari, azioni, obbligazioni, assegni, vaglia, cambiali, francobolli, valori bollati, buoni benzina, buoni pasto, e in genere ogni carta e/o bene che abbia o rappresenti un valore, monete, biglietti di banca, titoli di credito e in genere qualsiasi tessera, ticket, certificati e carta rappresentante un valore, di proprietà dell'Amministrazione o di terzi
Denuncia di sinistro	La notifica inviata dal Contraente e/o dall'assicurato alla Società del verificarsi di un sinistro nei termini e nei modi stabiliti in polizza.
Dipendente	Il soggetto collegato al Contraente da un rapporto di impiego, cioè il personale compreso e non compreso nell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro (INAIL). In particolare, le persone che hanno con l'assicurato un rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato, oppure che, pur non essendo in rapporto di dipendenza, siano incaricate o autorizzate a partecipare ad attività o lavori che si svolgono nell'ambito dei beni assicurati e dell'attività descritta. Sono compresi, se esistenti, il segretario comunale (o provinciale) e gli Amministratori.
Durata dell'assicurazione - polizza	Il periodo che ha inizio con la data di effetto della polizza e termina con la data di scadenza della polizza.
Esplosione	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Estorsione	Appropriazione di cose mediante violenza o minaccia diretta sia verso l'assicurato che verso suoi amministratori, dipendenti o altre persone che vengano così costrette a consegnare le cose stesse, purché la consegna venga effettuata nell'ambito dei locali assicurati o loro pertinenze.
Eventi - fenomeni atmosferici	A titolo esemplificativo e non limitativo, uragani, bufere, tempeste, vento e cose da essi trascinate, trombe d'aria, grandine, pioggia, neve e da qualunque altro fenomeno od altra perturbazione atmosferica in genere, nonché i danni causati da cose trasportate e/o cadute e/o crollate e/o sollevate per effetto di tali eventi, compresi i danni da bagnamento che si verificassero all'interno dei beni immobili e/o al loro contenuto purché direttamente causati dalla caduta di pioggia, grandine o neve attraverso rotture, brecce, fenditure o lesioni provocate al tetto, alle pareti, ai serramenti o alle vetrate dalla violenza di tali eventi.
Eventi sociopolitici	A titolo esemplificativo e non limitativo, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi, in caso di imbrattamento muri la Società indennizza tali danni nel limite specifico previsto nella tabella.
Fenomeno elettrico	L'effetto di correnti, scariche o altre manifestazioni elettriche, qualunque sia la causa che le ha provocate (compresa l'azione del fulmine e/o dell'elettricità atmosferica), quando non ne sia derivato sviluppo di fiamma.

Fissi ed infissi	Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed areazione delle costruzioni e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto a cui ha funzione secondaria di finimento o protezione. Sono comprese porte e finestre, serramenti di ogni tipo. Si intendono esclusi i manufatti in metallo, in particolare il rame.
Franchigia	L'importo previsto dalle condizioni contrattuali che in caso di sinistro è detratto dall'importo del danno e che rimane a carico esclusivo del Contraente.
Fuoriuscita d'acqua	La fuoriuscita di acqua o altro materiale solido, liquido o gassoso da impianti idraulici, idrici, igienici, fognari, tecnici e/o similari, nonché di allacciamento, di climatizzazione, di estinzione, di pertinenza dei fabbricati e impianti assicurati, a seguito di intasamento e/o di loro guasto o rottura o malfunzionamento accidentale od in caso di eventi atmosferici eccezionali, o per rigurgito o traboccamento di fognature di pertinenza dell'immobile e/o della attività.
Furto	<p>Il reato come definito dall'articolo 624 del Codice Penale e comunque l'impossessamento di un bene altrui sottraendolo a chi lo detiene. È compreso anche il tentato furto.</p> <p>Esso può essere commesso violando le difese poste a tutela dei beni assicurati, mediante scasso, rottura, forzamento, rimozione delle serrature e/o dei mezzi di chiusura dei locali, ovvero praticando un'apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali, nonché mediante uso di grimaldelli o arnesi simili, uso fraudolento di chiavi, uso di chiavi false. Sono inoltre compresi i furti dei beni assicurati ovunque ubicati, per loro naturale destinazione, ad eccezione delle gronde e dei pluviali. Sono parificati ai danni da furto e tentato furto e quindi garantiti dalla presente assicurazione i guasti cagionati dai ladri ai fissi ed infissi ed ai beni assicurati nel tentativo di commettere il reato, così come gli atti vandalici commessi dagli autori del furto, tentato furto. I danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura indicati alle definizioni, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura, verranno indennizzati con l'applicazione dello scoperto e/o franchigia stabilita dalla Sezione VI.</p> <p>La garanzia opera altresì per gli impianti di pertinenza dei fabbricati, così come definiti in polizza alla voce "beni Immobili", ovunque ubicati per loro naturale destinazione.</p>
Furto con destrezza	Il furto commesso con speciale abilità, in modo da eludere l'attenzione del derubato e/o di altre persone presenti.
Gelo	I danni da gelo e/o ghiaccio causati ai beni assicurati, nonché quelli che provochino l'occlusione, o lo scoppio o la rottura di beni, attrezzature, impianti idrici, igienici, tecnici, tecnologici e di tubazioni in genere, al servizio dei fabbricati e/o attività descritti/a in polizza o contenenti gli enti medesimo, purché l'attività svolta in tali fabbricati non sia stata sospesa per più di 96 ore antecedentemente al sinistro.
Guasti cagionati dai ladri	Danni di forzamento, rimozione, rottura dei mezzi di chiusura dei locali e dei mezzi di custodia, ovvero aperture o brecce nei soffitti, nei pavimenti, nei muri dei locali, provocati per perpetrare il furto o la rapina o nel tentativo di commetterli. Sono compresi i danni a fissi ed infissi.
Implosione	Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi.
Incendio	Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Indennizzo (risarcimento)	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Inondazione – Alluvione	Fuoriuscita di acqua dal normale alveo di corsi o specchi d'acqua, naturali o artificiali, con o senza rottura di argini, dighe barriere e simili.
Lastre e cristalli	Tutte le lastre piane o curve, fisse o mobili su guide, di cristallo, specchio, vetro o materiale affine poste sia all'esterno sia all'interno dei locali, comprese le iscrizioni e le decorazioni. Sono escluse le sole rigature e/o scalfitture, ma sono comprese le spese sostenute per il trasporto e la installazione.
Limite di indennizzo (risarcimento)	Il massimo indennizzo (o risarcimento) dovuto dalla Società.
Locali	Spazi definiti risultanti dalla suddivisione dell'interno di un bene immobile.
Mezzi di chiusura	<p>I serramenti di aperture verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, posti a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee nonché da ripiani accessibili e praticabili, per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, di materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro.</p> <p>Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq. e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq. Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.</p>
Mezzi di custodia	A titolo esemplificativo e non limitativo, armadi di sicurezza, armadi corazzati, casseforti anche a muro, cassette di sicurezza, camere di sicurezza, camere corazzate, apparecchiature automatiche di riscossione o di distribuzione all'interno di beni immobili, parchimetri o similari all'esterno di beni immobili.
Novero dei terzi	Tutte le persone, fisiche e giuridiche (ivi compresi locatari, proprietari o detentori a qualunque titolo, vicini), ad esclusione dei prestatori d'opera dell'assicurato iscritti all'I.N.A.I.L. qualora subiscano il danno per causa di lavoro in quanto già operativa altra copertura assicurativa. Tuttavia, i prestatori d'opera dell'assicurato iscritti all'I.N.A.I.L. sono considerati terzi qualora subiscano il danno per causa diversa da lavoro e/o servizio od in caso di danno a cose di loro proprietà. Non rientra nel novero dei terzi il soggetto persona fisica che assume la qualifica di rappresentante legale del Contraente e/o Assicurato. Egli non riveste tale ruolo, e rientra quindi nel novero dei terzi, qualora subisca danno nella sua qualità di privato cittadino o altra posizione assimilabile.
Oggetti d'arte – Opere d'arte	A titolo esemplificativo e non limitativo, quadri, dipinti, affreschi, mosaici, statue, sculture, bassorilievi, incisioni, arazzi, tappeti e qualunque altro bene avente valore storico artistico, compresi beni bibliografici, intendendo per tali, a titolo esemplificativo e non limitativo, libri, riviste, documenti, manoscritti e a stampa, opuscoli, rarità bibliografiche, raccolte, manuali, documenti, cartografie, incisioni, fotografie, spartiti musicali, carteggi (di ogni epoca e data), pergamene e comunque compreso tutto quanto in genere di pertinenza delle biblioteche.
Polizza	Il documento che prova e regola l'assicurazione.
Portavalori	Persona incaricata di trasportare valori fuori dai locali di pertinenza, per trasferirli a uffici, banche, fornitori, clienti o comunque verso terzi e viceversa
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Preziosi	A titolo esemplificativo e non limitativo gioielli, oggetti d'argento, d'oro o di platino o montati su tali metalli, pietre preziose e perle (naturali o di coltura).

Primo rischio assoluto	Forma di garanzia prestata senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.
Programmi in licenza d'uso	A titolo esemplificativo e non limitativo, programmi informatici con sequenze di informazioni, costituenti istruzioni eseguibili dall'elaboratore, che l'assicurato utilizza in base a un contratto stipulato con il fornitore di tali programmi per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso.
Rapina	Sottrazione o costrizione a consegnare i beni assicurati mediante violenza alla persona o minaccia anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia siano prelevate dall'esterno e costrette a recarsi nei locali assicurati.
Regola Proporzionale	Quanto normato dall'art. 1907 del Codice Civile, per cui se l'assicurazione copre solo una parte del valore che quanto è assicurato aveva al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione a tale parte.
Responsabilità civile verso terzi	la Responsabilità derivante da un fatto che involontariamente cagiona ad altrui un danno ingiusto ed obbliga colui che lo ha compiuto a risarcire il danno
Ricorso dei locatari	Le conseguenze della responsabilità civile che gravino sull'Assicurato nella sua qualità di locatore e/o di proprietario concedente l'uso di beni immobili, per danni prodotti a cose mobili di proprietà dei locatari e/o dei soggetti che a qualunque titolo (locazione, comodato, uso gratuito ecc.) utilizzano tali immobili, nonché alle cose di terzi verso i quali i locatari e/o gli utilizzatori degli immobili debbano rispondere, da sinistro indennizzabile a termini del presente contratto.
Ricorso Terzi	Le conseguenze della responsabilità civile che gravino sull'Assicurato ai sensi degli artt. 2043 e seguenti del Codice Civile, per danni prodotti a cose dei vicini o di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. Sono compresi tra i vicini i coinquilini, i condomini nonché il proprietario dell'immobile stesso, per le parti non locate dall'Assicurato. Rientrano in tale voce, fino alla concorrenza dell'importo indicato, anche i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell'utilizzo di beni o di attività di terzi.
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possano derivarne.
Rischio locativo	Le conseguenze della responsabilità civile che gravino sull'assicurato ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, per i danni ai beni immobili di proprietà di terzi condotti in locazione e prodotti da sinistro indennizzabile a termini di polizza.
Scippo	Furto che consiste nella sottrazione rapida, con strappo, di quanto è portato a mano, al braccio oppure indossato.
Scoperto	La parte percentuale di danno che il Contraente tiene a suo carico.
Scoppio	Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Sinistro in serie	Il sinistro che colpisca una pluralità di beni assicurati in un'area circoscritta.
Società - Compagnia Assicuratore	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici.
Somma assicurata	La somma che rappresenta il limite fino al quale la Società è obbligata.
Sovraccarico di neve	Il peso di neve sui beni o su strutture, alberi o altro ad essi adiacenti, tale da provocare danni ai beni. Sono compresi i danni all'interno dei beni e al loro contenuto, ma sono esclusi i danni: <ul style="list-style-type: none"> - ai capannoni pressostatici e tensostatici e al loro contenuto

	<ul style="list-style-type: none"> - ai fabbricati in costruzione o in rifacimento (se tale stato è influente ai fini di questa estensione) e al loro contenuto; - ai lucernari, vetrate e serramenti se non conseguenti al crollo del tetto o delle pareti. - ai fabbricati non conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve ed al loro relativo contenuto al momento della loro costruzione.
Supporto dati	Come tali intendendosi il materiale, sia intercambiabile che fisso, a uso memoria di massa per la memorizzazione di dati e cioè di informazioni logicamente strutturate, elaborabili e modificabili a mezzo di programmi.
Terremoto	Il sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene si conviene che le scosse registrate nelle 72 ore successive a ogni evento tellurico sono attribuite a unico fenomeno e i relativi danni sono considerati "singolo sinistro".
Terrorismo e sabotaggio	Qualunque azione violenta diretta a influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione o una parte di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di governi o Autorità pubbliche o locali, o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico.
Ubicazione	Il Complesso di fabbricati e relativo contenuto separati da spazio vuoto inferiore ai 20 metri.
Valore a nuovo	La spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo del bene (se immobile: al lordo degli oneri di urbanizzazione, progettazione, direzione lavori, fiscali e simili, ed escluso il valore dell'area) ovvero la spesa necessaria per il suo rimpiazzo con altro nuovo uguale, o equivalente per rendimento economico (comprese le spese di trasporto, di montaggio, progettazione, direzione lavori, fiscali e simili). Per beni immobili e mobili con particolare valore storico, artistico, culturale e/o che rientrino nella disciplina del d.lgs. 42/2004, rientra nella definizione di valore a nuovo la spesa necessaria per la loro ricostruzione o ripristino, laddove sia attuabile.
Valore commerciale	L'apprezzamento, effettuato tenendo conto del grado di vetustà, dello stato di conservazione o di usura (e di ogni altra circostanza influente) del bene, detratto il valore di eventuali residui del bene stesso. Qualora il bene abbia valenza storica, artistica, culturale e/o che rientri nella disciplina del d.lgs. 42/2004 verrà considerato che il valore che può essere attribuito al bene dal mercato di riferimento.
Valore intero	La forma assicurativa che copre l'intero valore di quanto è assicurato, con applicazione della regola proporzionale.

ATTIVITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

L'esercizio delle attività e competenze previste e/o consentite e/o delegate da leggi, regolamenti o altri atti amministrativi, e le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, nessuna esclusa e comunque svolte, anche avvalendosi di strutture di terzi, e/o affidando a terzi l'utilizzo di proprie strutture.

A titolo meramente indicativo, si descrive di seguito il Contraente dal punto di vista giuridico e delle attività svolte.

Acer è un ente pubblico economico dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, patrimoniale e contabile e la sua attività è disciplinata dalla Legge Regionale n. 24 dell'8 agosto 2001 riguardante la "disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo".

Acer svolge le seguenti attività:

- Gestione di patrimoni immobiliari, tra cui gli alloggi di edilizia residenziale pubblica (erp), la manutenzione, gli interventi di recupero e qualificazione degli immobili, ivi compresa la verifica dell'osservanza delle norme contrattuali e dei regolamenti d'uso degli alloggi e delle parti comuni;
- La fornitura di servizi tecnici, relativi alla programmazione, progettazione, affidamento ed attuazione di interventi edilizi o urbanistici o di programmi complessi.
- La gestione dei servizi attinenti al soddisfacimento delle esigenze abitative delle famiglie, tra cui le agenzie per la locazione;
- I Comuni, le Province e gli altri enti pubblici possono avvalersi dell'attività di Acer anche attraverso la stipula di una apposita convenzione.

Acer inoltre può:

- costituire o partecipare a Società si scopo per l'esercizio dei compiti sopra riportati, di attività strumentali allo svolgimento degli stessi ovvero delle attività inerenti alle politiche abitative degli Enti locali individuate dallo statuto;
- svolgere le attività elencate a favore di soggetti privati nelle forme contrattuali di diritto civile, secondo criteri di redditività.

La garanzia della presente polizza è pertanto operante in relazione all'esercizio dei Pubblici Servizi che istituzionalmente competono all'Assicurato comprese tutte le attività comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario, con esclusione di quelle delegate a Consorzi, Aziende Speciali od altri Enti che gestiscano per conto del Contraente servizi od attività in regime di concessione di appalto od altre forme, salvo per quanto possa derivare all'ente una responsabilità indiretta o solidale.

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività esercitate dall'Ente per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati da propri organi, nonché eventuali modifiche e/o integrazioni, nonché per tutte le attività, che possono essere anche svolte partecipando ad Enti o Consorzi od avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori, esercitate dall'Assicurato per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future.

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

La presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità derivante all'Assicurato in qualità di committente, organizzatore o altro.

Acer ha nel proprio oggetto sociale, lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) la fornitura di servizi tecnici, relativi alla programmazione, progettazione, affidamento ed attuazione di interventi edilizi o urbanistici o di programmi complessi;
- b) la realizzazione di interventi edilizi, anche mediante l'acquisto la costruzione ed il recupero di immobili, programmi, integrati o di recupero urbano, di edilizia residenziale, attraverso l'utilizzo di risorse finanziarie proprie e/o provenienti per lo stesso scopo da altri soggetti pubblico o privati;
- c) l'acquisto, vendita e permuta di immobili necessari all'attuazione degli interventi di cui al presente comma;
- d) la progettazione e/o esecuzione di programmi integrati, di recupero urbano, di edilizia residenziale, di opere di edilizia residenziale, sociale, di servizi di pubblico interesse e di urbanizzazioni proprie o per conto di enti pubblici o di privati;
- e) la realizzazione di nuove costruzioni e/o di recupero del patrimonio immobiliare esistente, collegate a programmi di edilizia con finalità sociale;

f) la stipulazione di convenzioni, anche ai sensi del comma 2 dell'art. 41 della L.R. n. 24/2001, con gli enti locali e con altri enti pubblici o operatori privati per la progettazione e/o realizzazione di quanto previsto nel presente comma;

g) a realizzazione di immobili allo scopo di locarli o venderli a prezzi competitivi ed economicamente remunerativi;

h) la prestazione di servizi agli utenti di alloggi in locazione, con particolare riferimento agli anziani e giovani coppie;

i) la realizzazione, fornitura di servizi diretti o accessori per gli immobili.

j) manutenzione ordinaria, straordinaria e pronto intervento, sia di carattere edile che impiantistico sia nelle parti comuni che nelle singole unità immobiliari (impianti elettrici, di adduzione del gas, impianti autonomi di riscaldamento e di produzione dell'acqua calda sanitaria);

k) manutenzione periodica delle unità immobiliari che nel tempo risultano sfitte al fine di renderle disponibili per la successiva riassegnazione; lavori e prestazioni necessarie per la manutenzione ordinaria e straordinaria, la sostituzione e l'adeguamento normativo negli impianti centralizzati di riscaldamento e produzione dell'acqua calda sanitaria, sistemi di evacuazione fumi ed acque di scarico, apparecchiature fisse e mobili di estinzione incendi;

l) lavori e prestazioni necessarie alla manutenzione di impianti di ascensore e servoscala;

m) manutenzione delle aree verdi pertinenziali degli edifici di cui sopra;

n) pulizia degli spazi pertinenziali degli stessi edifici,

o) prestazione di servizi agli assegnatari di alloggi di ERP e di abitazioni in locazione;

p) prestazione di servizi integrati per la realizzazione e la successiva gestione di interventi in campo energetico;

q) attività di mediazione dei conflitti sociali, in particolare per gli assegnatari di edilizia residenziale pubblica;

r) esercizio di ogni attività strumentale allo svolgimento delle attività inerenti alle politiche abitative in genere o in ogni caso non in contrasto con lo statuto, fermo restando il perseguimento delle finalità sociali;

s) esercizio della funzione di Centrale di Committenza, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e degli altri enti pubblici titolari della proprietà e dei finanziamenti; e inoltre svolge, o può svolgere:

t) le attività elencate anche in favore di soggetti privati nelle forme contrattuali di diritto civile, secondo criteri di redditività;

u) attività di gestione manutentiva - in regime di "global service" - di immobili e impianti, per conto di committenti pubblici e/o privati;

v) attività di gestione condominiale;

il tutto principalmente con riferimento all'ambito territoriale della Provincia di Bologna, senza tuttavia escluderne lo svolgimento anche in ambiti territoriali diversi - nei limiti di validità territoriale precisati nell'assicurazione.

Il Contraente

La Società

**SEZIONE II
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE****ART. 1 DURATA DEL CONTRATTO – PROROGA TECNICA – OPZIONE DI RINNOVO**

La presente polizza ha decorrenza e scadenza come indicato nella *SCHEDA DI POLIZZA*; alla data di scadenza la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta.

È facoltà del Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 6 mesi.

La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore e il relativo rateo di premio verrà corrisposto nei termini di cui all'articolo *PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE*, salvo ulteriori proroghe concordate tra le parti.

Tale facoltà può essere esercitata dal Contraente una o più volte nell'ambito di tale periodo, con il massimo comunque di 6 mesi, anche nel caso in cui venga inviata il recesso annuale di cui all'articolo *RECESSO ANTICIPATO ANNUALE*. Il relativo periodo di proroga sarà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura.

Il Contraente, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (D.L. 95/2012, art. 1, comma 13, convertito in L. 135/2012), si riserva di recedere dall'assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta a una revisione del premio in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite e il 10% di quelle non ancora eseguite.

Ai sensi dell'art. 14 e dell'art. 76 comma 6 del D.lgs. 36/2023, l'Ente Contraente si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di rinnovo espresso per una durata di anni 2, alle medesime condizioni economiche e normative in corso, previo interpello e benessere della Compagnia ed adozione di apposito atto. Questa disposizione non è operante nel caso in cui la Società abbia comunicato, nei termini di cui all'articolo *RECESSO ANTICIPATO ANNUALE* e *RECESSO DAL CONTRATTO IN CASO DI SINISTRO* la propria volontà di non procedere al rinnovo.

ART. 2 RECESSO ANTICIPATO ANNUALE

È attribuita alla Società la facoltà di recedere dalla presente polizza a ogni scadenza anniversaria mediante posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 3 mesi prima di ogni scadenza annuale.

Il Contraente ha facoltà di recedere dalla presente polizza a ogni scadenza anniversaria mediante posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 1 mese prima di ogni scadenza annuale.

In entrambi i casi è confermata la proroga di massimo 6 mesi di cui all'articolo *DURATA DEL CONTRATTO – PROROGA TECNICA – OPZIONE DI RINNOVO*.

Art. 3 - PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.

Il Contraente pagherà all'Intermediario incaricato:

entro 3 mesi dalla data di effetto del contratto, il premio riferito al primo periodo assicurativo;

entro 3 mesi da ciascuna successiva data di scadenza (annuale o semestrale), il premio riferito al periodo assicurativo in corso;

entro 3 mesi dalla data di ricezione da parte del Contraente (anche mediante posta elettronica) il premio riferito alle appendici correttamente emesse dalla Società. Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà con copertura immediata dalle ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione.

Il premio annuale è interamente dovuto ancorché sia stato pattuito il frazionamento indicato in *SCHEDA DI POLIZZA*.

Trascorsi i termini sopra indicati, l'assicurazione resterà sospesa e riprenderà la sua efficacia dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali stabilite e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del D.P.R. 602/1973, la Società da atto che l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F.

40/2008, nonché della Circolare del medesimo Dicastero n.22 del 29/07/2008 ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del D.P.R. 602/1973. costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 del Codice Civile nei confronti della Società stessa.

L'assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi ex articoli 17 e 18 del D. Lgs 36/2023, anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata, compreso l'inoltro da parte della Società al Contraente della corretta garanzia definitiva e della relativa polizza. Il Broker provvederà a segnalare alla Società tali situazioni.

ART. 4 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del dell'art. 3 comma 8 della L. 136/2010.

ART. 5 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Tuttavia l'omissione da parte del Contraente o dell'assicurato di una circostanza eventualmente aggravante così come le inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.

Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante.

Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative o da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, come sopra precisato, dovrà essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro 30 giorni dall'intervenuta conoscenza.

Le parti convengono altresì che le variazioni che comportano diminuzioni o aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina degli articoli 1897 e 1898 del Codice Civile, e che pertanto il nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio, a eccezione di quelle modificative della natura dell'assicurato che comporteranno l'applicazione delle norme di cui presente articolo. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso; la diminuzione del premio conseguente ai casi previsti dal presente articolo decorrerà con effetto dall'annualità successiva.

ART. 6 REVISIONE DEL PREZZO

- a) Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previste all'articolo *DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO*, la Società, decorsi almeno 6 mesi dall'inizio dell'assicurazione, potrà segnalare al Contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previste all'articolo *DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO* e richiedere motivatamente, ai sensi di quanto previsto dal Dlgs. 36/2023, la revisione del premio o delle condizioni contrattuali.

b) Il Contraente, entro 1 mese, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.
In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.
In caso di disaccordo, si applica quanto previsto al successivo articolo *RECESSO*.

ART. 7 RECESSO

In caso di mancato accordo ai sensi dell'articolo *REVISIONE DEL PREZZO* tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.

La facoltà di recesso si esercita entro 1 mese dalla proposta di cui al punto a) dell'articolo *REVISIONE DEL PREZZO* presentata dalla Società ovvero, nei casi di cui al punto b) del medesimo articolo, entro 1 mese dalla ricezione della controproposta del Contraente.

Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultimo, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni normative ed economiche in vigore per un periodo massimo di 6 mesi.

Il Contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio.

ART. 8 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO

Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del Codice Civile, in assenza di dolo, il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei 3 mesi successivi al giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli articoli *REVISIONE DEL PREZZO* e *RECESSO* e con decorrenza del termine di cui al punto b) del citato articolo *REVISIONE DEL PREZZO* dalla ricezione della citata dichiarazione.

Qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dall'art. 1893, comma 2, del Codice Civile, al pagamento dell'indennizzo per l'intero.

ART. 9 RECESSO DAL CONTRATTO IN CASO DI SINISTRO

Avvenuto un sinistro e sino al trentesimo giorno successivo alla sua definizione, ciascuna delle parti può recedere dal contratto previa comunicazione all'altra con lettera raccomandata A.R. o Pec.

In tale caso la copertura assicurativa rimarrà efficace per ulteriori 6 mesi dal ricevimento dell'avviso di recesso (o per una minor durata, se verrà eventualmente richiesto dall'Amministrazione). Nei 30 giorni successivi al termine di tale periodo, la Società rimborserà all'Ente il rateo di premio per il periodo non fruito, al netto delle imposte.

ART. 10 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere accettate dalle parti e provate per iscritto.

ART. 11 ALTRE ASSICURAZIONI

A parziale deroga dell'art. 1910 del Codice Civile, il Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di sinistro, il Contraente dovrà denunciare l'esistenza o stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, comunicando a ciascuno il nominativo degli altri. In caso di sinistro indennizzabile ai sensi del presente contratto, la Società provvederà a liquidare le spese secondo le condizioni tutte della presente polizza fermo il diritto al recupero dagli altri assicuratori di quota parte dell'indennità corrisposta in applicazione del disposto di cui all'art. 1910, comma 4 del Codice Civile.

ART. 12 ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA – TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta, fermo restando che il Contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvo quelli che, per loro natura, non possono essere adempiuti che dall'assicurato. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente, dall'assicurato e dalla Società.

In caso di sinistro, spetta in particolare all'assicurato compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. I terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che per il tramite del Contraente. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per i terzi interessati, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà

essere versata se non con l'intervento, ove pertinente, all'atto del pagamento, dei terzi interessati. È data tuttavia facoltà al Contraente di richiedere il subentro dell'assicurato o dei terzi interessati in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del sinistro. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi interessati che dell'assicurato, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto. A tale scopo i periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione. La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

ART. 13 GESTIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA BROKER

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione della presente polizza ad Aon S.p.A. con sede legale in Milano, Via Calindri 6 in qualità di Broker, ai sensi del D.Lgs. 209/2005.

Le parti si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente all'esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato. Pertanto, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente e/o assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente e/o assicurato stesso. Si precisa che qualora le comunicazioni del Contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno la Società solo dopo il consenso scritto. Esclusivamente per le comunicazioni di recesso, le parti (Contraente e Società) dovranno inviare direttamente detta comunicazione dall'una all'altra parte, mettendo per conoscenza il Broker incaricato.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art. 118 del D.Lgs. 209/2005 e all'art. 55 del regolamento IVASS 05/2006, il Broker è autorizzato a incassare i premi. La Società, pertanto, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile del pagamento così effettuato.

La remunerazione del Broker è a carico della Società ed è parte dell'aliquota riconosciuta dalla Società alla propria rete di vendita diretta; non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l'Ente.

Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Broker, alla Società.

Gestione del contratto in presenza di Corrispondente/Coverholder

Con la sottoscrizione del presente contratto di assicurazione si prende atto che il Contraente e/o l'assicurato conferisce mandato di rappresentarlo, ai fini del presente contratto di assicurazione, al Broker indicato nella scheda di polizza e di cui all'articolo precedente, il quale si avvale per il piazzamento del Corrispondente/Coverholder indicato nella *SCHEDA DI POLIZZA*. Pertanto:

- a) ogni comunicazione effettuata al Broker dal Corrispondente/Coverholder si considererà come effettuata all'assicurato o al Contraente;
- b) ogni comunicazione effettuata dal Broker al Corrispondente/Coverholder, si considererà come effettuata dall'assicurato o dal Contraente.

La Società conferisce mandato al Corrispondente/Coverholder di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa al presente contratto di assicurazione. Pertanto:

- aa) ogni comunicazione effettuata dal Broker al Corrispondente/Coverholder, si considererà come effettuata alla Società;
- bb) ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente/Coverholder al Broker, si considererà come effettuata dalla Società.

ART. 14 ONERI FISCALI

Le imposte e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società.

ART. 15 FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni tra le parti devono essere fatte per iscritto mediante email, lettera raccomandata, PEC (posta elettronica certificata).

ART. 16 FORO COMPETENTE – ELEZIONE DI DOMICILIO

Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente assicurazione, è competente, a scelta del Contraente, il foro ove ha sede lo stesso oppure l'assicurato, fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. 28/2010.

La Società può eleggere un domicilio diverso dalla propria sede legale per la notifica dei sinistri o degli atti giudiziari.

ART. 17 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

In caso di interpretazione dubbia delle clausole del presente contratto di assicurazione, le medesime vanno interpretate nel senso più favorevole al Contraente e all'assicurato.

ART. 18 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana; laddove in esso siano richiamate norme, disposizioni regolamentari e simili, sono altresì automaticamente richiamate eventuali e successive modifiche e integrazioni. Per quanto non disciplinato dalle presenti condizioni contrattuali, valgono unicamente le norme di legge e regolamentari vigenti, comprese successive modifiche e integrazioni

ART. 19 TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi della normativa vigente (Regolamento UE 679/2016 - D.lgs. 196/2003), ciascuna delle parti (Contraente, Società, assicurato, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

ART. 20 COASSICURAZIONE E DELEGA

In caso di coassicurazione l'assicurazione è ripartita per quote tra gli assicuratori indicati nel riparto allegato. In caso di sinistro, la Società delegataria ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società delegataria, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata, *ferma restando la responsabilità solidale in capo a ogni coassicuratore*. In ogni caso la delegataria si impegna a emettere atto di liquidazione per l'intero importo del sinistro e a rilasciare all'avente diritto quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo. Con la sottoscrizione della presente polizza, le coassicuratrici danno mandato alla delegataria a firmare, anche per loro nome e per loro conto, ogni appendice, modifica, integrazione, estensione di garanzia, variazione di massimale, somma assicurata e quant'altro. Pertanto, la firma apposta dalla delegataria rende validi a ogni effetto i successivi documenti anche per le coassicuratrici.

ART. 21 SANZIONI E RESTRIZIONI INTERNAZIONALI

In nessun caso la Società sarà tenuta a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di risarcimento, garantire alcun pagamento o indennizzo sulla base della presente assicurazione, qualora detta copertura, pagamento o indennizzo possa esporre la Società (o un suo dipendente o collaboratore) a divieti, sanzioni o restrizioni o possa comportare violazioni di divieti, sanzioni o restrizioni, secondo quanto previsto da Risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi o sanzioni economiche e commerciali, da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, dei suoi Stati membri, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

ART. 22 RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA E SURROGA

La Società rinuncia – salvo in caso di dolo – al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso:

- ✓ persone delle quali l'assicurato deve rispondere a norma di legge;
- ✓ dei locatari e degli occupanti i fabbricati;
- ✓ le società le quali rispetto all'assicurato siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi del 2359 c.c., così come modificato dalla l.127/91, nonché delle società medesime, l'amministratore e il legale rappresentante, sempreché a sua volta l'assicurato non eserciti l'azione verso il responsabile.
- ✓ ogni altro soggetto che l'assicurato abbia inteso salvaguardare in base ad accordi scritti; purché l'assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

ART. 23 ESTENSIONE TERRITORIALE

Le garanzie della presente Polizza valgono per il territorio dell'Europa Geografica, salvo quanto diversamente previsto in polizza. Restano comunque esclusi i danni verificatisi ed i giudizi instaurati in Usa e Canada.

ART. 24 LIMITE MASSIMO D'INDENNIZZO

Salvo per le spese effettuate a scopo di salvataggio di cui all'art. 1914 del Codice Civile e dove diversamente indicato, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

ART.25 INDENNIZZO SEPARATO PER CIASCUNA PARTITA

Si conviene fra la parti che, in caso di sinistro e dietro richiesta dell'Assicurato, tutto quanto previsto dalle norme relative alla valutazione e al pagamento dell'indennizzo, sarà applicato a ciascuna Partita di polizza singolarmente considerata, come se, ai fini delle anzidette norme, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i periti incaricati della liquidazione del danno, provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia. I pagamenti effettuati a norma di quanto sopra previsto saranno considerati, come acconti, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.

Si conviene pertanto tra le Parti che il pagamento delle indennità potrà essere eseguito, per ciascuna partita colpita da sinistro, non appena espletate le modalità ad essa relative, senza la necessità di provvedere in via preliminare alla definizione della globalità delle partite sinistrate.

ART.26 PREVALENZA

Tutte le condizioni generali, speciali ed aggiuntive dello stampato di polizza della Società incompatibili con le condizioni tutte del presente capitolato si intendono abrogate. La firma apposta dal Contraente sui moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

Il Contraente

La Società

**SEZIONE III
CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE
A) INCENDIO E RISCHI ASSIMILABILI****Art 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

Si intendono assicurati i Fabbricati in proprietà, gestione, "per conto altrui e o per conto di chi spetta" (art. 1891 c.c.), in locazione, sublocazione, in comodato in uso, o comunque nella disponibilità del contraente, descritti nella documentazione fornita dall'assicurato o negli elaborati di stima, nonché tutti gli immobili entrati nella disponibilità e/o gestione dell'assicurato successivamente alla stipulazione o rinnovo della presente polizza.

Si conviene tra le parti, agli effetti della determinazione dei beni assicurati che rientrano nella garanzia di cui alla presente polizza, i beni in proprietà godimento, uso, gestione, comodato e/o comunque nella disponibilità del contraente a qualsiasi titolo, dalla data di decorrenza della medesima.

Art. 2 - INCENDIO E RISCHI ASSIMILABILI

La Società assicura, per le partite richiamate nella scheda di conteggio del premio allegata al presente contratto (SEZIONE VII - SOMME E VALORI ASSICURATI - CONTEGGIO DEL PREMIO DI POLIZZA) e nei limiti dei capitali e massimali stabiliti, i danni (materiali diretti e materiali consequenziali e compresa la perdita, anche parziale) sofferti da:

1. beni immobili
2. beni mobili

nonché i risarcimenti dovuti a terzi nell'ambito del:

3. rischio locativo
4. ricorso terzi e/o ricorso dei locatari

per i danni (materiali diretti e materiali consequenziali) provocati da:

- incendio
- combustione, autocombustione
- esplosione, implosione e scoppio
- azione del fulmine, anche senza sviluppo di fiamma
- caduta di aeromobili e/o corpi volanti, loro parti o cose da essi trasportate
- onda sonica, bang sonico
- urto di veicoli
- rovina di ascensori, montacarichi, scale mobili e altri impianti (compresi i danni a tali beni)
- fumo, gas o vapori sviluppatasi da incendio, anche di beni diversi da quelli assicurati.

La Società risponde altresì per i danni materiali verificatisi in occasione di:

- a) acqua piovana;
- b) allagamenti;
- c) atti di sabotaggio;
- d) atti di terrorismo;
- e) atti socio-politici;
- f) crollo, collasso strutturale dei beni immobili; se conseguenti a sovraccarico (escluso quello di neve) delle strutture dei beni stessi, ad errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione e di installazione.
- g) fenomeni/eventi atmosferici/grandine su fragili: per i danni materiali direttamente causati da grandine, pioggia, vento o cose da esso trasportate, si precisa che si intendono escluse le seguenti cose: antenne, camini, cancelli, ciminiere, cavi aerei, gru, insegne e consimili installazioni esterne, enti all'aperto, tetterie o fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture e simili, baracche in legno o plastica e relativo contenuto. Si precisa inoltre che ai soli effetti della grandine, si intendono inclusi i danni materiali causati alle lastre in cemento-amianto, fibrocemento, manufatti in materia plastica, serramenti, vetrate e lucernai, nel limite di quanto previsto nella tabella riepilogativa – Scoperti, Franchigie, Limiti di indennizzo.
- h) fenomeni elettrici;
- i) ghiaccio, gelo e loro formazione;
- j) fuoriuscita di acqua;
- k) inondazioni, alluvioni, allagamenti
- l) terremoto
- m) sovraccarico di neve;

- n) furto degli impianti di pertinenza del fabbricato;
- o) guasti cagionati dai ladri in occasione di furto o tentato furto, compresi gli atti vandalici commessi in occasione del furto o tentato furto;
- p) rottura accidentale di lastre e cristalli.

La Società assicura, anche, in aggiunta ai restanti indennizzi, le spese sostenute dall'Amministrazione:

1. in conseguenza di guasti e danni causati dall'attività delle Autorità, dell'Amministrazione stessa o di terzi, come anche di quelli prodotti dagli impianti di estinzione, allo scopo di impedire, arrestare o ridurre l'evento e/o le sue conseguenze;

2. per gli oneri che il Contraente debba corrispondere a Enti e Autorità Pubbliche ai sensi della normativa vigente al momento della ricostruzione e/o riparazione e/o rimpiazzo dell'immobile colpito dal sinistro, nonché per gli eventuali collaudi, prove di idoneità e quant'altro necessario per il controllo del bene assicurato interessato dal sinistro, anche se apparentemente non leso, il tutto fino alla concorrenza per sinistro di un importo pari al 10% del danno;

3. per trasportare, demolire, smantellare, sgomberare, immagazzinare, trattare e smaltire i residui del sinistro, fino alla concorrenza di un importo pari al 10% danno indennizzabile e, ove tale 10% non fosse sufficiente, fino alla concorrenza dell'ulteriore importo eventualmente indicato a questo titolo nella relativa tabella riportante SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO. Questa integrazione è prestata senza applicazione della regola proporzionale;

4. Le spese e gli onorari:

- di competenza del perito, che il Contraente o l'Assicurato avrà scelto e nominato, conformemente al disposto delle Norme che regolano l'assicurazione Condizioni particolari di assicurazione incendio e rischi assimilabili, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del contraente e dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito. Tale garanzia viene prestata fino ad un massimo risarcimento quale quello indicato nella relativa tabella riportante SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO.
- che il Contraente o l'Assicurato dovrà eventualmente pagare ad architetti, progettisti, ingegneri, professionisti, società di revisione e consulenti in genere per, a titolo esemplificativo e non limitativo, stime, piante, descrizioni, misurazioni, conteggi ed ispezioni, necessariamente sostenute dal Contraente o dall'Assicurato per il ripristino delle perdite e/o dei danni subiti dai beni enti assicurati. Tale garanzia viene prestata fino ad un massimo risarcimento quale quello indicato nella relativa tabella riportante SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO.

5. per il rimpiazzo e/o la ricostruzione o ricostituzione di archivi, documenti, registri, disegni, materiale meccanografico, programmi informazioni istruzioni e/o dati su supporti, cartelle cliniche, e quant'altro assimilabile, sottratti, distrutti o danneggiati a seguito di un evento indennizzabile ai sensi del presente contratto. Questa garanzia viene prestata senza applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza complessiva per evento dell'importo indicato a tale titolo nella relativa tabella riportante SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO - che rappresenta anche il massimo esborso aggiuntivo sostenibile a tale titolo dalla Società per sinistro;

6. per rimuovere, smontare, svuotare eventualmente trasportare, conservare, allocare provvisoriamente e ricollocare i beni mobili assicurati non colpiti da sinistro o parzialmente danneggiati comprese le spese per demolire beni immobili o porzioni di beni immobili rimasti illesi, necessarie per eseguire le operazioni di cui sopra, e con il limite per evento dell'importo indicato a tale titolo nella relativa tabella riportante SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO - che rappresenta anche il massimo esborso aggiuntivo sostenibile a tale titolo dalla Società per sinistro;

7. per mantenere in funzione servizi e/o attività che si svolgevano in e/o tramite beni distrutti o danneggiati a seguito di sinistro (come, a titolo esemplificativo e non limitativo, le spese sostenute per: affitto temporaneo di strutture o altri beni immobili o mobili, utilizzo di beni sostitutivi, applicazione di metodi di lavoro alternativi, beni o prestazioni di terzi, trasporto di dipendenti, spese per lavoro straordinario, trasferimento e ricollocazione di beni), fino alla ripristinata operatività di tali beni. Questa garanzia viene prestata senza applicazione della regola proporzionale e con il limite per evento dell'importo indicato a

tale titolo nella relativa tabella riportante SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO che rappresenta anche il massimo esborso aggiuntivo sostenibile a tale titolo dalla Società per sinistro;

8. in eccedenza agli importi riconosciuti secondo il successivo articolo DETERMINAZIONE DEL DANNO (e a sua parziale deroga), per i maggiori danni che i beni con particolare valore storico, artistico e/o culturale possono subire a seguito di sinistro, che eccedano le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale, compresa altresì la perdita economica subita dall'Amministrazione in conseguenza del danneggiamento o distruzione totale o parziale del bene. Questa garanzia è prestata senza applicazione della regola proporzionale, fino alla concorrenza dell'importo eventualmente indicato a questo titolo nella relativa tabella riportante SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO che rappresenta anche il massimo esborso aggiuntivo sostenibile a tale titolo dalla Società per sinistro e/o per annualità assicurativa;

9. per la RICERCA GUASTI, intendendosi per tale il ricercare e rimediare alla causa che ha provocato il danno da FUORIUSCITA DI ACQUA fino alla concorrenza per evento dell'importo a tale titolo indicato nella relativa tabella riportante SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO.

Sono quindi comprese, a titolo esemplificativo e non limitativo, anche le spese per la demolizione e il conseguente ripristino di parti del bene immobile necessaria per la ricerca e per la riparazione del guasto, come anche le spese per la riparazione e/o la sostituzione di tubazioni, raccordi o loro parti causa del guasto;

10. per i danni derivanti dalla perdita delle pigioni e/o dal mancato godimento dei beni immobili assicurati, distrutti o danneggiati a seguito di un evento dannoso, fino alla ripristinata operatività e/o disponibilità di tali beni, per un periodo non superiore a un anno decorrente dalla data dell'evento dannoso. Questa garanzia viene prestata senza applicazione della regola proporzionale e con il limite per evento dell'importo indicato a tale titolo nella relativa tabella riportante SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO.

11. Le prestazioni del contratto sono efficaci anche qualora il sinistro sia causato da colpa grave del Contraente e/o Assicurato, nonché da dolo o colpa grave dei componenti gli Organi e Organismi Istituzionali, dei direttori, dirigenti, dipendenti, preposti e operatori della Amministrazione ed inquilini. La presente precisazione non comporta oneri per il Contraente.

Ulteriore precisazione: Dato che la Contraente ha in corso di attuazione la messa a norma degli impianti presenti negli edifici, la società prende atto che tutte le garanzie previste dalla presente polizza devono intendersi operanti in qualunque situazione che possa risultare non conforme alle normative vigenti, incluse eventuali modifiche apportate dagli assegnatari di cui la contraente non sia a conoscenza.

Art. 3 - RISARCIMENTI – LIMITAZIONI – MASSIMA ESPOSIZIONE DELLA SOCIETÀ

Gli importi indicati nella scheda di conteggio del premio rappresentano, per ciascun gruppo di rischio, il massimo esborso da parte della Società per sinistro e, ove indicato, per periodo assicurativo, senza distinzione per ubicazione (dalla cui preventiva identificazione la Amministrazione è esonerata), fermo quanto previsto ai successivi articoli VARIAZIONE PATRIMONIO e ADEGUAMENTO E REGOLAZIONE ANNUALE.

Gli importi e/o le percentuali indicati nella relativa tabella riportante SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO rappresentano le eventuali limitazioni e le eventuali detrazioni che vengono applicate sugli importi indennizzabili in caso di sinistro, per la determinazione degli importi liquidabili.

Art. 4 - VARIAZIONE PATRIMONIO

Si conviene tra le parti -agli effetti della determinazione dei beni assicurati- che rientrano immediatamente nella garanzia di cui alla presente polizza i beni in proprietà, possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità del Contraente o Assicurato alla data di decorrenza della polizza. Per i beni in proprietà, possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità del Contraente o Assicurato dopo l'effetto della presente polizza, la garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente.

Per contro si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia i beni alienati con effetto dalla data di vendita o dalla data di cessazione da parte del Contraente dell'interesse assicurabile, o del titolo relativo, o comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente. Tale data verrà riportata sul prospetto consuntivo di fine annualità assicurativa.

Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui l'Assicurato consegni i beni (mobili od immobili) in sua disponibilità ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere oppure a terzi in uso a qualsiasi titolo.

Del pari nell'ambito degli stabilimenti possono essere realizzate nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni, ampliamenti, aggiunte, o manutenzioni al fabbricati stessi o loro pertinenze e/o macchinari per le esigenze del contraente in relazione alla propria attività, per cui è esonerato dal darne avviso alla società. A comprova di quanto sopra faranno esclusivamente fede, rimossa al riguardo ogni eccezione o riserva, le evidenze amministrative della contraente.

Art. 5 - DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE

Fermo quanto diversamente previsto in polizza, in caso di sinistro la Società non applicherà la regola proporzionale alle partite BENI IMMOBILI e BENI MOBILI qualora la corrispondente somma assicurata maggiorata del 30% non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro, al netto dei nuovi beni assicurati senza preventiva comunicazione di cui all'articolo che precede; qualora sia inferiore, la regola proporzionale opererà in proporzione al rapporto tra la somma assicurata maggiorata come sopra, e tale valore.

In deroga al criterio sopra riportato si precisa che relativamente agli immobili di particolare tipologia e/o immobili interessati da vincoli a garanzia di mutui, i valori di ricostruzione a nuovo sono espressamente determinati dalla Contraente/Vincolataria nell'elenco dei fabbricati assicurati, ed accettati dalla Società.

I vincoli già esistenti o futuri, relativi a mutui ancora in essere o da contrarre, sono trasferiti sulla presente polizza.

Le altre partite di polizza sono assicurate a primo rischio assoluto, e quindi senza applicazione della regola proporzionale.

Art. 6 – ADEGUAMENTO E REGOLAZIONE DEL PREMIO

Entro 6 (sei) mesi dalla fine di ogni Periodo di Assicurazione, il Contraente si impegna a fornire le somme aggiornate da assicurare, comprensive di eventuali alienazioni e delle rivalutazioni dei Beni preesistenti dovute ad eventuali oscillazioni di mercato o modifiche dei corsi monetari, a partire dalle scadenze anniversarie successive all'effetto del contratto. La Società provvederà alla regolazione del Premio sia per i Beni acquisiti nel periodo pregresso di riferimento per i quali le garanzie di Polizza sono state automaticamente estese, sia per i Beni oggetto della specifica comunicazione di cui sopra, sia per i Beni oggetto di alienazione.

La Società sarà tenuta ad emettere, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione:

- appendice di aggiornamento dei valori e di adeguamento del Premio;
- appendice di regolazione del Premio relativa all'annualità trascorsa conteggiata al 50%.

Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro TRE MESI dal giorno di ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice di regolazione correttamente emessa dalla Società.

Qualora l'aggiornamento delle somme assicurate comporti una diminuzione delle stesse, la Società, provvederà altresì a rimborsare alla Contraente il maggior Premio pagato, al netto dell'imposta governativa in quanto già versata all'Erario.

Art. 7 - ASSICURAZIONE CON DICHIARAZIONE DI VALORE - OPERANTE

1. L'Assicurato dichiara che le somme assicurate con la presente polizza alle partite " Fabbricati" comprendono il valore della totalità dei fabbricati, di proprietà o di terzi, incluse le fondazioni, opere murarie e di finitura, impianti idrosanitari, impianti elettrici, impianti di riscaldamento e di climatizzazione, impianti telefonici ed antenne tv , opere Edili esterne, parcheggi, piazzali, infrastrutture, ecc., costituenti le partite medesime e siti nell'ubicazione descritta; esse sono corrispondenti alla valutazione effettuata (Assicurazione del costo di ricostruzione e/o rimpiazzo) dalla Spett.le Kroll Advisory SpA (e successivi aggiornamenti), della quale viene data copia dall'Assicurato alla Società delegataria, con vincolo di riservatezza. Gli elaborati di stima, iniziali e successivi, devono esporre chiaramente i valori globali da assicurare per ciascuna partita quale configurata in polizza.
2. Limitatamente alle partite sopraindicate - ed in quanto siano osservate le condizioni che seguono - non si farà luogo, qualunque sia il valore degli enti assicurati che risulterà al momento del sinistro, all'applicazione della regola proporzionale di cui alla Sezione "Definizioni", salvo quanto previsto al comma b) del punto 4) che segue per le eccedenze di valore superanti il 30%. Per espressa dichiarazione delle Parti la suddetta valutazione non é considerata "stima accettata" agli effetti

- dell'art. 1908 II) comma del Codice Civile e, in caso di sinistro, si procederà di conseguenza alla liquidazione del danno secondo le condizioni tutte di polizza con la sola deroga esplicitamente regolata dalla presente Convenzione per quanto riguarda la predetta applicazione della "Regola Proporzionale"
3. L'Assicurato è tenuto a consegnare alla Società delegataria, entro 6 (sei) mesi dal termine di ciascun periodo di assicurazione, e quindi anche alla scadenza della polizza, un rapporto di aggiornamento o convalida della dichiarazione di valore, redatto dallo stimatore indicato al punto 1).
 4. Le Parti si impegnano ad accettare le valutazioni risultanti dagli elaborati peritali ed a tradurli in "valori assicurati" come segue:
 - a) le valutazioni relative a fabbricati e/o macchinari già esistenti avranno automaticamente effetto retroattivo a partire dalla scadenza annuale immediatamente precedente, se i valori da esse risultanti saranno variati rispetto ai valori assicurati per ciascuna delle partite sopramenzionate;
 - b) le valutazioni relative a nuovi fabbricati e/o immissione di nuovi macchinari limitatamente alla parte che, al netto delle eventuali dismissioni, ecceda il 30% dei valori di assicurazione preesistenti, avranno invece effetto dal momento in cui verrà data comunicazione dall'Assicurato ed emessa e perfezionata la relativa appendice da parte della Società. Per la parte di valori non eccedente il 30% dei valori di assicurazione preesistenti, l'Assicurato non è obbligato a darne comunicazione alla Società ed i valori stessi resteranno coperti di assicurazione con effetto retroattivo come per la valutazione di cui al precedente comma a);
 5. Successivamente alla scadenza di ciascun periodo di assicurazione la Società delegataria provvederà all'emissione di una apposita appendice per l'aggiornamento di valori in base al rapporto inoltrato a cura dell'Assicurato come previsto al punto 3);
 6. Con l'appendice di aggiornamento di cui al punto 5) si farà luogo anche alla regolazione del periodo di assicurazione trascorso, relativamente agli aumenti di cui al punto 4)-a) e 4)-b), circa i quali l'Assicurato è tenuto a corrispondere, partita per partita, il 50% del premio annuo ad essa pertinente, ad eccezione della parte eventualmente eccedente il 30% di cui al punto 4)-b) che precede, per la quale, in assenza di copertura, non sarà dovuto premio di regolazione per il periodo trascorso. La stessa procedura verrà utilizzata per l'aggiornamento e/o regolazione in caso di diminuzione dei valori rispetto ai valori di assicurazione preesistenti.
 7. La presente condizione rimarrà inoperante se il Contraente non avrà ottemperato all'obbligo di presentazione del rapporto di aggiornamento, in tal caso, i valori delle partite assicurate saranno da intendersi quelli comunicati dal Contraente, restando in capo allo stesso gli oneri di regolazione nei termini di cui all'art. 6 della presente sezione. Resta inteso che per le partite assicurate assumeranno valenza gli artt. 4, 5 e 6 della presente sezione.
 8. I premi dovuti a termini della presente Convenzione dovranno essere pagati entro 3 mesi da quello in cui la Società delegataria ha presentato all'Assicurato il relativo conto di regolazione; se il pagamento non verrà effettuato in detto termine, la presente Convenzione resterà sospesa fino alle ore 24 del giorno dell'avvenuto pagamento, ferma nel frattempo la validità delle altre condizioni di polizza.
 9. Oltre a quanto specificatamente convenuto circa la regola proporzionale, la appendice emessa non comporterà nessuna ulteriore deroga alle Condizioni Generali di Assicurazione:
 - per i fabbricati, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
 - per i macchinari e gli impianti, il costo di rimpiazzo delle cose nuove assicurate eguali oppure equivalenti con altre per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio



e fiscali.

L'assicurazione

La Contraente

**SEZIONE IV
CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE
B) RESPONSABILITÀ CIVILE**

Fermo quanto normato dalle coperture assicurative prevista da altre polizze stipulate dall'Amministrazione, riguardanti lo svolgimento delle attività dell'Ente o a esse in qualsiasi modo riconducibile, e preso atto tra le parti che tali altre coperture assicurative operano a secondo rischio laddove per il medesimo evento intervenga il presente contratto, si conviene quanto segue:

Art. 1 - RESPONSABILITÀ CIVILE

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose e animali, in conseguenza di un fatto verificatosi in dipendenza della responsabilità ad esso derivanti nella sua qualità di:

- proprietario, e/o
- conduttore, e/o
- locatore, e/o
- amministratore, e/o
- gestore

dei beni assicurati, come anzi definiti, in forza di un interesse assicurabile.

Si precisa che:

- qualora l'Assicurato/Contraente svolga la funzione di Amministratore di fabbricato assicurato, la garanzia assicurativa è estesa alla responsabilità civile derivante ai sensi di legge per danni patrimoniali involontariamente cagionati a terzi, tra questi compresi anche i condomini, in conseguenza di violazioni non dolose dei doveri professionali di legge, nonché di ogni altro obbligo posto a carico dell'amministratore da disposizioni e/o regolamenti condominiali. Questa estensione opera per danni conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di validità della presente polizza, purché denunciati alla Società non oltre 6 mesi dalla cessazione del contratto stesso;
- qualora i fabbricati oggetto dell'assicurazione siano parte di un condominio, l'Assicurazione comprende i danni per cui l'Assicurato/Contraente deve risponderne in proprio o pro quota, compresi gli obblighi di solidarietà con altri condomini.
- l'Assicurato/Contraente, con la presente polizza, è coperto, oltre che per la qualità di gestore, anche per eventuali responsabilità che il proprietario dell'immobile gli abbia trasferito tramite atto di concessione.

Art.2 - RICORSO TERZI E RICORSO LOCATARI

Rientrano nei limiti di cui al massimale di polizza, le garanzie ricorso terzi e ricorso locatari. La Società tiene indenne l'Assicurato dalle somme che sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni materiali causati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile ai sensi di polizza. Sono compresi i danni causati da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, di servizi, purché avvenuti in seguito ai danni di cui sopra e subiti dai medesimi terzi entro 90 giorni dal verificarsi del sinistro, con il limite del 10% del massimale.

Nell'ambito di operatività della garanzia Ricorso Terzi, così come definita alla sezione I della presente polizza, non sono compresi i danni alle cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo ma sono compresi i danni ai veicoli dei dipendenti o di terzi, ai mezzi sotto carico o scarico o in sosta nell'ambito di tali operazioni, e alle cose trasportate su tali veicoli e mezzi. Sono altresì esclusi i danni di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo. L'Assicurato darà tempestivamente notizia alla Società delle procedure civili e penali promosse contro di lui, fornendo tutte le notizie e informazioni utili alla difesa, e la Società assumerà la difesa dell'assicurato con riferimento all'art. 1917 Codice Civile.

Art. 3 - PRECISAZIONI – ESCLUSIONI SPECIFICHE

Si prende atto tra le parti che:

- a) sono considerati terzi i dipendenti, direttori e dirigenti dell'Amministrazione di ogni livello e i componenti (anche non dipendenti) dei suoi Organi e/o Organismi istituzionali, qualora subiscano danno per causa diversa da lavoro e/o servizio o in caso di danno a cose di loro proprietà od a loro in uso. Sono considerati terzi anche i rappresentanti legali dell'Amministrazione quando sono utenti dei servizi dell'Amministrazione stessa;
- b) la copertura assicurativa comprende i danni causati dalla neve e/o dal ghiaccio non rimossi per tempo da tetti, coperture, balconi, marciapiedi, passi carrai e comunque da ogni superficie per la quale la rimozione compete all'Assicurato;
- c) qualora l'evento dannoso riguardi un bene immobile solo parzialmente nelle disponibilità dell'Amministrazione come definite all'articolo OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE - SEZIONE III CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE B) RESPONSABILITÀ CIVILE, la copertura assicurativa opera anche per la quota parte dell'Assicurato in caso di responsabilità attribuita alla proprietà comune.
- d) Sono compresi i danni derivanti:
 - da spargimenti d'acqua, fuoriuscita d'acqua (come da definizione di polizza) e/o rigurgiti di fognatura conseguenti a rotture accidentale e/o intasamenti di pluviali, grondaie, impianti tecnici, idrici, igienici o di riscaldamento/condizionamento, ecc.;
 - da incendio, esplosione, scoppio originati dal fabbricato assicurato;
 - da inquinamento accidentale dell'acqua, dell'aria e del suolo purché derivante da impianti fissi di pertinenza del fabbricato assicurato
 - dalla proprietà, gestione e conduzione di parchi e giardini, alberi anche ad alto fusto, attrezzature in genere, comprese quelle sportive e per giochi, strade private di pertinenza del fabbricato;
 - da caduta accidentale di neve e/o depositi di ghiaccio dai tetti e dalle coperture in genere del fabbricato, arre cortilive, giardini, alberature e strade private di pertinenza del fabbricato. Non sono compresi i danni al fabbricato;
 - da furto cagionati a terzi, commesso con uso di impalcature o ponteggi dell'assicurato o eretti per suo conto.
 - da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizio;
 - la responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere, nonché dalla committenza di servizi in genere;
 - le azioni di rivalsa esperite dall'INAIL, dall'INPS, o da Enti similari, siano essi assistenziali e previdenziali ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 Giugno 1984, n.222 ss.mm.ii. e, comunque, laddove esperite ai sensi di Legge; è altresì compresa la rivalsa di altri soggetti, nonché dell'ASL ed AUSL ai sensi delle vigenti Leggi Regionali;
 - da caduta di antenne televisive e parabole centralizzate, punti di illuminazione esterni, insegne, e cartelloni pubblicitari e consimili installazioni esterne.
 - da lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati o di ampliamento, sopraelevazione o demolizione o della committenza dei lavori (ex art. 2049 del C.C.) se tali operazioni sono appaltate a terzi e questi, per qualunque causa, non rispondano dei danni cagionati;
 - cagionati a terzi o beni di terzi da caduta di apparecchiature fotovoltaiche, biomassa, solare-termico (pannelli solari) eolico, mini-hydro, o parti di esse, installate nei fabbricati di proprietà e/o gestiti dall'Assicurato / Contraente.

Si conviene altresì che la Società non risarcisce i danni dovuti a:

- e) furto, e i danni alle cose in consegna e/o custodia, salvo quanto diversamente specificato;
- f) umidità, stitlicidio, insalubrità dei locali;
- g) inquinamento non dovuto a cause di natura accidentale;
- h) fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- i) presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto;
- j) fenomeni elettromagnetici;
- k) per i quali è obbligatoria l'assicurazione ai sensi del d.lgs. 209/2005 e smii.

La Società non risponderà di multe o ammende.

L'assicurazione

La Contraente

**SEZIONE V
CONDIZIONI OPERATIVE DELL' ASSICURAZIONE
VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI****Art. 1 - ESCLUSIONI**

Ferme le condizioni di operatività e le esclusioni specifiche valide per talune garanzie, così come riportate nella SEZIONE I DEFINIZIONI che precede, la Società in ogni caso non risarcisce i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, operazioni militari, invasioni, insurrezioni, se il sinistro è in rapporto con tali eventi
 - b) derivanti da maremoto, eruzioni vulcaniche, mareggiate
 - c) derivanti da inquinamento in genere e/o contaminazione ambientale, a meno che il Contraente e/o l'Assicurato) provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi
- nonché i danni:
- d) causati con dolo del Contraente e/o Assicurato;
 - e) verificatisi in occasione di esplosioni, di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, od in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche, non riconducibili a scopi connessi alle attività della Amministrazione;
 - f) da smarrimenti o ammanchi constatati unicamente in sede di inventario;
 - g) da frode, truffa, appropriazione indebita
 - h) per i quali debba rispondere per legge o per contratto il fornitore o il costruttore del bene danneggiato;
 - i) direttamente causati da assestamenti, restringimenti o dilatazioni, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate
 - j) direttamente causati da deterioramento o logorio che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici, incrostazione, ossidazione, corrosione, arrugginimento, contaminazione di merci tra loro e/o con cose o altre sostanze, deperimenti, siccità, perdita di peso, fermentazione, evaporazione, azione prolungata di piante e/o animali e/o insetti
 - k) per l'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio delle cose assicurate
 - l) direttamente causati da montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulizia, manutenzione o revisione
 - m) causati da ritardi nel ripristino dei beni danneggiati, non oggettivamente dimostrabili
 - n) la cui riparazione è prevista dalle prestazioni dei contratti di assistenza tecnica anche se non stipulati dalla Amministrazione
 - o) direttamente provocati ai beni assicurati a seguito dell'applicazione di ordinanze di Autorità o da leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati e macchinari, salvo quanto diversamente previsto nelle parti che precedono;
 - p) per modifiche e migliorie eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo del bene sottratto, distrutto o danneggiato, salvo quanto diversamente previsto nelle parti che precedono
 - q) direttamente provocati dalla fuoriuscita o solidificazione di materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee e apparecchiature di fusione
 - r) direttamente derivanti dalla sospensione o interruzione di fornitura di energia elettrica, gas, acqua, a meno che esse non siano state provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito i beni assicurati

Art. 2 – ESCLUSIONI MALATTIE TRASMISSIBILI

A maggior chiarimento delle condizioni di polizza, e nonostante eventuali disposizioni contrarie che possano essere contenute nella presente polizza, si intende escluso qualsiasi pagamento o indennizzo per o in relazione a qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di indennizzo o risarcimento, costo o spesa di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente causato da, contribuito, derivante o nascente da, o relativo a, una Malattia Trasmissibile o qualsiasi timore o minaccia (reale o percepita) di una Malattia Trasmissibile.

Ai fini della presente clausola, perdita, danno, reclamo, costo, spesa o altra somma, includono, a titolo esemplificativo, i costi di decontaminazione, pulizia, disinfezione, rimozione, monitoraggio o test, nonché i danni che derivano dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio disposti dalle competenti Autorità anche in relazione alla chiusura o alla restrizione dell'attività.

Ai fini della presente clausola, Malattia Trasmissibile indica qualsiasi patologia o malattia che possa essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente da qualsiasi organismo a un altro organismo in cui:

- per sostanza o agente si intende, tra gli altri ed a titolo solo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi virus, batterio, parassita o altro organismo o qualsiasi sua variante, considerati viventi o meno; e
 - il metodo di trasmissione, sia esso diretto o indiretto, include, a titolo solo esemplificativo e non esaustivo, la trasmissione per via aerea, la trasmissione attraverso liquidi corporei, la trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto solido, liquido o gassoso, o tra organismi, e
 - la patologia o malattia, la sostanza o l'agente possano provocare o minacciare danni alla salute o al benessere della persona o possano causare o minacciare danni, deterioramento, perdita di valore, perdita di commerciabilità o perdita d'uso di beni materiali assicurati.
 - La presente clausola si applica a tutte le estensioni di copertura, coperture aggiuntive, eccezioni a qualsiasi esclusione e altre garanzie di copertura.
- Tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni della presente polizza rimangono invariati.

Art. 3 – ESCLUSIONE CYBER

È esclusa qualsiasi perdita, danno, responsabilità, sinistro, costo o spesa direttamente o indirettamente causati da, contribuiti da, risultanti da, derivanti da o in connessione con un Incidente Cyber che comporti la perdita, il danno, la distruzione, distorsione, cancellazione, non disponibilità, corruzione o alterazione dei Dati Elettronici o del/i Sistema/i Informatico/i.

Sono da intendersi comunque coperte le perdite materiali ed i danni ai beni assicurati nella polizza originale causati da un evento dovuto ad un rischio assicurato nella suddetta polizza, ivi inclusa l'interruzione dell'attività che ne derivi, anche se causata da un Incidente Cyber.

Definizioni

Nella definizione di "Incidente Cyber" sono compresi tutti i danni causati o conseguenti da:

- atti non autorizzati o dannosi indipendentemente dal tempo e dal luogo di loro compimento e dall'eventuale ricorso ad una minaccia od all'inganno;
- software intrusivi o malevoli;
- errori di programmazione o dell'operatore commessi dall'assicurato o da qualsiasi altra persona da esso autorizzata o incaricata;
- qualsiasi interruzione involontaria o non pianificata, totale o parziale, del sistema informatico dell'assicurato anche non direttamente causata da perdita o danno materiale di strumenti hardware;
- accesso, elaborazione, utilizzo o comunque operatività di qualsiasi Sistema informatico o di Dati elettronici effettuata da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone;

Per "Sistema informatico" si intende l'insieme degli strumenti informatici hardware e software (calcolatori, software di base, apparati o sottosistemi elettronici, programmi, ecc.) anche nel caso siano tra loro interconnessi in rete, preposti ad una o più funzionalità o servizi di elaborazione incluso qualsiasi input, output o dispositivo di archiviazione elettronica dei dati associato, apparecchiatura di rete o struttura di backup.

Per "Dati elettronici" si intendono informazioni organizzate in complessi logicamente strutturati, elaborabili a mezzo di programmi.

Per "Software intrusivi o malevoli" si intende ad esempio la categoria dei virus informatici, atti ad interferire con le operazioni delle apparecchiature elettroniche al fine di danneggiare, distruggere o carpire informazioni, diffonderle indebitamente o criptarle al fine di estorcere denaro per la decriptazione, nonché diffondersi in altre apparecchiature elettroniche o Sistemi informatici allo scopo di arrecare danni, rallentarli o renderli inutilizzabili o causare altri problemi nel corso dell'esecuzione di programmi software.

Si prende atto tra le parti che qualora da una o più delle suddette esclusioni, di cui agli artt. 1,2,3 derivi altro danno non altrimenti escluso, la Società indennizzerà la parte di danno non altrimenti esclusa.

L'assicurazione**La Contraente**

**SEZIONE VI
GESTIONE SINISTRI, SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO****A) Gestione Sinistri Sezione INCENDIO E RISCHI ASSIMILABILI**

Relativamente alle garanzie tutte di polizza e alle norme che regolano l'assicurazione resta convenuto che il pagamento dell'indennizzo/risarcimento sarà effettuato previa detrazione di una franchigia fissa e assoluta, come individuata dalla successiva "Tabella Riepilogativa", salvo ove diversamente specificato alle voci scoperti e/o franchigie esposte per le singole garanzie.

In presenza di un sinistro in serie, tale franchigia fissa verrà applicata una sola volta.

Fermo quanto sopra, gli importi e/o le percentuali indicate nella scheda di riepilogo rappresentano, laddove presenti, le limitazioni, detrazioni e/o diverse franchigie applicate per alcune tipologie di eventi tra quelli tutelati dal presente contratto.

Nel caso di coesistenza di più livelli di franchigia, per unico sinistro, si applica la sola franchigia più favorevole all'assicurato. Qualora fossero operanti più Scoperti, verrà applicato solo quello più favorevole; qualora lo scoperto sia concomitante con una Franchigia, questa verrà considerata minimo assoluto. Tale previsione è operante anche in caso di sinistro che interessi sia la Sezione INCENDIO E RISCHI ASSIMILABILI che la Sezione RCT.

La Società liquiderà, per i danni relativi alla sezione in esame, l'importo indennizzabile al netto del deducibile per sinistro.

La società si impegna alla nomina di un unico perito competente per la visione di tutti i sinistri Acer Bologna che dovrà collaborare con l'Ente stesso e rendersi disponibile ad incontri regolari per la visione, analisi e trattativa delle pratiche di sinistro.

Art. 1 - DENUNCIA DEI SINISTRI – IMPEGNI DELLA SOCIETÀ

La denuncia del sinistro verrà effettuata per iscritto dalla Amministrazione, per il tramite del broker, entro 30 giorni lavorativi dall'evento o da quando l'Ufficio preposto ne sia venuto a conoscenza, e conterrà l'indicazione del giorno, luogo e ora dell'evento, nonché la descrizione delle cause che lo determinarono. L'Ente si attiverà per fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno, nonché conservare le tracce e i residui del sinistro fino alla sua avvenuta definizione, come anche fornire alla Società tutti gli elementi per una precisa identificazione, valutazione e stima dei beni distrutti o danneggiati e, in ogni caso, consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dalla Società.

L'Amministrazione, inoltre, in caso di sinistro presumibilmente doloso, dovrà farne immediata denuncia all'Autorità Giudiziaria e trasmetterne copia alla Società contestualmente alla denuncia del sinistro.

Art. 2 - DETERMINAZIONE DEL DANNO

Operando il presente contratto, per quanto attiene la SEZIONE V – CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE – INCENDIO E RISCHI ASSIMILABILI nella forma a "valore a nuovo", in caso di sinistro per la determinazione del danno si procede, nel limite delle somme assicurate, come segue:

- a) sarà liquidato il danno commisurato proporzionalmente (se si tratta di sinistro parziale) o integralmente (in caso di sinistro totale) al valore allo stato d'uso del bene; agli effetti dell'indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun fabbricato, macchinario, attrezzatura o arredamento, importo superiore al triplo del relativo valore allo stato d'uso;
- b) sarà liquidata la differenza occorrente al conseguimento dell'integrale risarcimento, intendendosi per tale:
 - per gli immobili: il valore di rimpiazzo o di ricostruzione con caratteristiche strutturali uguali od equivalenti e sulla stessa area o su area analoga;
 - per i beni mobili: il valore di rimpiazzo del bene con altro nuovo di uguali, se disponibili, o migliori più prossime prestazioni. Tale differenza sarà erogata contestualmente alla liquidazione di cui al punto a) che precede, nel caso in cui l'evento abbia interessato beni mobili ovvero, nel caso di immobili e impianti, sarà ripartita in base ai residui stati di avanzamento lavori ed erogata entro 30 giorni da ogni data di liquidazione degli stessi.

Qualora un bene colpito da sinistro indennizzabile non sia più in uso, l'importo risarcibile a "valore a nuovo" non potrà essere superiore al doppio del "valore commerciale" che il bene aveva al momento del sinistro.

La Società indennizzerà e/o risarcirà il danno ai sensi di polizza, anche in mancanza di chiusura della istruttoria giudiziaria o di altra Autorità competente, compresi Vigili del Fuoco, se aperta.

Qualora, in seguito alla sentenza penale definitiva, emergano cause di decadenza dal diritto all'indennizzo, l'Assicurato provvederà a rendere alla Società l'importo percepito ma non dovuto, maggiorato degli interessi legali conteggiati dalla data dell'avvenuto risarcimento.

Si conviene che qualora l'Assicurato impieghi proprio personale per gli interventi di ripristino o riparazione dei beni assicurati a seguito di sinistro, verranno indennizzati i costi orari, sia per le ore ordinarie che per quelle straordinarie, calcolati sulla base dell'intero costo documentato dall'assicurato medesimo. Nel caso invece, la riparazione sia effettuata da terzi, le spese riconosciute dalla Società per il costo orario della mano d'opera saranno quelle risultanti dalle relative fatture.

Qualora un medesimo evento dannoso colpisca una pluralità di beni e/o partite, e per uno o più di essi si sia raggiunto un accordo per la liquidazione del rispettivo danno, tale liquidazione se richiesto dall'Amministrazione avverrà anche se non è stato raggiunto l'accordo per i restanti beni e/o partite.

Resta altresì convenuto che franchigie e/o scoperti e/o limiti di indennizzo saranno applicati sulla globalità del sinistro e non sui singoli beni / partite, tranne ove esplicitamente previsto.

Art. 3 - PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO – CONTROVERSIE

L'ammontare del danno è determinato concordemente dalle parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società e uno dall'Amministrazione con apposito atto unico.

I periti indagheranno sulle circostanze, la natura, le cause e le modalità del sinistro, e procederanno alla stima e alla liquidazione del danno e di quant'altro dovuto ai sensi di polizza.

Qualora l'Amministrazione abbia necessità di proseguire le attività che si svolgevano in e/o mediante i beni distrutti o danneggiati dal sinistro - pur non essendo ancora avviate le operazioni peritali - essa segnalerà per iscritto questa esigenza alla Società e, trascorse 24 ore da tale comunicazione, potrà proseguire le attività senza che ciò costituisca un pregiudizio al suo diritto al risarcimento. Rimane in ogni caso fermo l'obbligo per l'Ente di conservare le tracce e i residui del sinistro.

In caso di mancato accordo diretto o fra i periti, la vertenza viene deferita ad un collegio composto da 3 periti, di cui 2 nominati rispettivamente dalle parti ed il terzo d'accordo fra i primi 2 o, in difetto, dal Presidente del Tribunale del Foro ove ha sede l'Amministrazione.

I periti decidono a maggioranza e la loro decisione è vincolante, anche se il perito dissenziente non l'ha sottoscritta.

Art. 4 - ANTICIPO DELL'INDENNIZZO

In caso di sinistro riguardante la SEZIONE III – CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE – A) INCENDIO E RISCHI ASSIMILABILI l'Amministrazione ha diritto di ottenere, prima della sua liquidazione, il pagamento di un importo pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che:

- a) non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro;
- b) l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00.

Le constatazioni di cui ai punti a) e b) dovranno essere verificate entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla data del ricevimento della denuncia di sinistro da parte della Società. Se le previste condizioni risultassero soddisfatte, la Società provvederà a liquidare l'anticipo entro e non oltre il trentesimo giorno a partire dalla data in cui la verifica del rispetto delle condizioni di cui sopra ha avuto un riscontro positivo. L'acconto non sarà comunque superiore al 20% dell'importo assicurato alla partita corrispondente, qualunque sia l'ammontare stimato del danno stesso.

La garanzia è prestata con un limite di indennizzo di € 2.500.000,00.

Art. 5 - COESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI per INCENDIO E RISCHI ACCESSORI

Fermi restando le somme assicurate e i limiti di cui alla presente polizza, qualora l'evento dannoso risulti garantito in tutto o in parte anche da altri Assicuratori diversi dalla Società, essa sarà operante solo dopo esaurimento delle altre assicurazioni, o per la parte di rischio non coperta dalle medesime.

L'Amministrazione e gli Assicurati sono esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società la esistenza e /o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di sinistro, l'Amministrazione e gli Assicurati devono darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 Codice Civile. La Società rinuncia al relativo diritto di recesso.

B) Gestione Sinistri Sezione RCT – Gestione in S.I.R. (Self Insurance retention)

Art 1 FRANCHIGIA E/ SCOPERTO A CARICO DELLA CONTRAENTE

Le garanzie tutte della Sezione RCT di polizza sono prestate con l'applicazione di una franchigia frontale di € 5.000,00 per ciascun sinistro a carico del Contraente, salvo che per quelle garanzie che sono prestate con applicazione di una franchigia e/o una percentuale di scoperto per sinistro il cui importo risulti

superiore alla franchigia frontale, come indicato nella tabella Riepilogativa. Per la gestione del sinistro si fa riferimento al successivo articolo.

Art 2 GESTIONE DEI DANNI: A CURA DEL CONTRAENTE PER SINISTRI DI IMPORTO INFERIORE A QUANTO CONTRATTUALMENTE STABILITO - S.I.R. (SELF INSURANCE RETENTION)

L'assicurazione entra in vigore – per i sinistri RCT superiori all'importo indicato nella Tabella Riepilogativa, importo che resta a totale carico del contraente quale Self Insurance Retention (di seguito "S.I.R.") per ciascun sinistro RCT. Si conviene pertanto che:

•per i danni il cui ammontare rientri certamente o ragionevolmente nell'importo di "S.I.R." medesima, le operazioni di accertamento, gestione, trattazione e liquidazione degli eventuali sinistri rimarranno a totale carico del contraente che provvederà con propri mezzi organizzativi e finanziari (anche ed eventualmente avvalendosi di strutture esterne). Per tali danni sarà inoltre obbligo del Contraente fornire ogni tre mesi alla società un file in formato Excel e riassuntivo dei nuovi sinistri ricevuti con indicazione delle seguenti informazioni:

1. Controparte;
2. Data dell'Evento;
3. Data della Richiesta;
4. Descrizione dell'evento con indicazione della dinamica, della potenziale lesione/danno;
5. Prima stima economica.
6. Esiti conclusivi dei sinistri trattati
7. Aggiornamento delle posizioni riepilogate nei diversi borderaux trasmessi nei mesi precedenti

Resta convenuto tra le parti che, a semplice richiesta e con un preavviso di 30 giorni lavorativi, è facoltà della Società effettuare un audit al fine di analizzare le posizioni di sinistro non denunciate dalla contraente e/o Assicurati aggiuntivi in quanto ritenute potenzialmente contenute nell'importo della SIR.

Nel caso in cui la Società valuti che il valore di uno o più sinistri possa superare l'importo della SIR, la stessa si riserva di chiedere alla contraente l'affidamento di tali posizioni. In tal caso, quest'ultimo si impegna, entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, a denunciarli alla società, che ne assumerà la gestione, riservandosi di esprimersi anche in merito all'operatività della garanzia.

Per i danni il cui ammontare superi certamente o ragionevolmente l'importo di "S.I.R." la società provvederà alla gestione e trattazione del sinistro nei termini di cui al successivo articolo "Gestione delle vertenze di danno – Spese Legali".

Qualora all'esito della gestione il sinistro dovesse risultare pari o inferiore all'importo della SIR, tutte le spese di gestione (ivi comprese quelle peritali e/o legali) sostenute dalla società rimarranno a carico della stessa.

Per i sinistri gestiti e trattati dalla Società la stessa provvederà all'eventuale liquidazione del danno al lordo dell'importo di S.I.R. e/o scoperto contrattualmente previsti. Entro 90 giorni da ogni scadenza annuale, la Società si impegna a far pervenire al Contraente tramite lettera raccomandata A/R, o comunicazione pec (indicando in cc il broker incaricato) l'elenco dei sinistri quietanzati e liquidati con indicazione degli importi rientranti in S.I.R./scoperti e/o franchigie da recuperare ed indicazione, per ciascun sinistro quietanzato e liquidato, dei seguenti dati :

- numero del sinistro
- nominativo controparte
- data di accadimento del sinistro
- data di denuncia del sinistro
- data di liquidazione del sinistro
- importo quietanzato e liquidato al terzo danneggiato
- documento provante il risarcimento (a titolo meramente esemplificativo, copia della quietanza sottoscritta, oppure copia dell'ordine di pagamento oppure copia di qualunque altro documento equipollente)
- importo da recuperare nei confronti del Contraente.

Il Contraente si impegna a provvedere al pagamento direttamente alla Compagnia di quanto dovuto a titolo di rimborso entro 120 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di ricevimento della corretta richiesta scritta.

Qualora, nel corso dell'istruttoria, l'indennizzo richiesto o presunto per un sinistro inizialmente non trasmesso alla società perché rientrante nell'importo della "S.I.R.", dovesse superare tale importo, il contraente ne farà denuncia alla Società che riconoscerà – ai fini del termine prescrizionale previsto dall'art. 2952, comma 2, Codice Civile - come fosse fatta a se stessa, la data di denuncia in cui la richiesta è pervenuta al contraente o agli assicurati. Inoltre, la società non potrà opporre alcuna eccezione in ordine alla strategia di gestione adottata dal contraente e/o Assicurati aggiuntivi. La società potrà indicare propri fiduciari in sostituzione di quelli già incaricati dal contraente.

In questo caso le spese (peritali e/o legali) maturate fino al momento dell'assunzione della gestione da parte della società resteranno a carico dell'assicurato, mentre le spese maturate successivamente saranno a carico della società stessa. In ogni caso la società resterà obbligata esclusivamente al pagamento per la liquidazione degli importi eccedenti la "S.I.R." e la responsabilità di indennizzare la porzione di danno corrispondente alla "S.I.R." resterà a totale carico del contraente.

Le parti prendono atto che gli eventuali maggiori costi, dovuti a mancato pagamento di quanto dovuto da parte del contraente e/o Assicurati aggiuntivi al terzo danneggiato, oppure a pagamento tardivo o parziale, oppure a importi e/o spese non previamente approvati dalla società, restano a totale carico del contraente e/o Assicurati aggiuntivi.

Entro 45 giorni dall'aggiudicazione il Contraente e gli Assicurati aggiuntivi, il Broker e la Società predisporranno una procedura personalizzata e condivisa tra le Parti (Ente, Società, Broker) per la gestione sinistri. Tale procedura, soggetta a periodiche revisioni, ove necessarie, rappresenterà le linee guida cui le Parti si atterranno per la gestione dei sinistri.

Art. 3 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO - DENUNCIA DEI SINISTRI

In caso di sinistro, il Settore dell'Amministrazione del Contraente, competente alla gestione del presente contratto deve darne avviso scritto all'Agenzia a cui è assegnato il contratto o alla Società direttamente o al Broker incaricato, entro 30 giorni da quando ne abbia avuto conoscenza scritta, ai sensi ed a parziale deroga dell'Art. 1913 del C.C.

Agli effetti dell'assicurazione RCT, il Contraente e/o Assicurati aggiuntivi ha l'obbligo di denuncia, entro i termini di cui sopra, solo se, o quando, il danneggiato abbia avanzato esplicita richiesta di risarcimento, in forma scritta, direttamente o per il tramite di un proprio Legale e/o di un terzo avente titolo a rappresentarlo.

Si conviene che l'obbligo di denuncia, a parziale deroga dell'art. 1913 C.C., riguarda esclusivamente i sinistri la cui presumibile entità del danno sia superiore alla franchigia contrattualmente prevista. La Società inoltre, prende atto ed accetta che, nel momento in cui la presumibile entità economica del danno, prescindendo da ogni situazione o valutazione di responsabilità, dovesse superare l'ammontare della franchigia prevista dal contratto, il Contraente è tenuto a denunciare il sinistro alla Società, che lo prenderà in carico dal momento della denuncia, senza opposizione alcuna delle norme contrattuali o di Legge (artt.1913 e 2952 C.C.) riguardanti i termini di inoltro delle denunce stesse.

Agli effetti dell'assicurazione RCT resta comunque la facoltà per il Contraente di inviare comunicazione scritta, sempre direttamente alla Società o all'Agenzia a cui è assegnato il contratto o al Broker incaricato, ogni qualvolta si verifichi un episodio mortale che, anche solo presumibilmente, possa dare origine ad una richiesta di risarcimento e la Società accetta fin d'ora tale notifica come denuncia di sinistro ancorché non vi sia ancora stata richiesta scritta da parte del terzo.

Art. 4 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI

Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'Assicurato sono a carico dell'Assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. La gestione delle vertenze avverrà sia in sede stragiudiziale che giudiziale, sia Civile che Penale, e per tutti i gradi di giudizio.

Spetterà alla Società la designazione dei legali e dei tecnici, che saranno individuati di comune accordo con il Contraente, il quale potrà comunque proporre n.2 legali di propria fiducia. Resta convenuto tra le Parti che la Società è tenuta a fornire gli estremi dei propri legali al Contraente, mediante comunicazione scritta, entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Contraente alla Società della richiesta di negoziazione, mediazione ed atto di citazione.

I legali e i tecnici dovranno fornire alla Contraente tutte le informazioni e le documentazioni che inoltrano alla Società. La Società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell'assicurato; per quanto riguarda i casi di mediazione e negoziazione, si rimanda agli adempimenti previsti dalla normativa in vigore e dalle disposizioni legislative

La Contraente si impegna a produrre tutte le documentazioni utili alla migliore gestione delle vertenze. La Società non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale. La presente norma si intende operante solo per i danni RCT eccedenti la SIR stessa, salvo quanto diversamente previsto all'Art. 2) della presente sezione.

Art. 5 INFORMATIVA SUI SINISTRI

La Società, entro i 10 giorni successivi ad ogni scadenza mensile, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati (con indicazione della data dell'evento, del nome della controparte, della data della richiesta di risarcimento, della tipologia e descrizione dell'evento stesso);
- b) sinistri riservati (con indicazione del numero e dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione del numero e dell'importo liquidato);
- d) sinistri respinti e chiusi senza seguito (per quelli respinti mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente supporto informatico, utilizzabile dal Contraente stesso .

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

In particolare, nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di recesso di cui all'art. "Recesso in caso di sinistro" (se operante), o *Recesso anticipato annuale* (se operante) di cui all'art. "Durata del contratto – proroga tecnica – opzione di rinnovo", la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita automaticamente, ossia indipendentemente da una richiesta scritta preventiva, dalla Società entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla data in cui il recesso è stato inviato.

Le predette statistiche possono essere richieste anche successivamente alla scadenza della polizza, fino alla definizione di tutte le pratiche.

La Società si impegna a trasmettere l'aggiornamento dei sinistri entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla ricezione della richiesta inviata - via fax o posta elettronica o PEC in firma digitale - dal Contraente /o Assicurati aggiuntivi e/o dal Broker.

Art. 6 TABELLA RIEPILOGATIVA - FRANCHIGIE – SCOPERTI – LIMITI DI INDENNIZZO - (TABELLA LSF)

SEZIONE INCENDIO E RISCHI ASSIMILATI			
GARANZIE PRESTATE	SCOPERTO PER SINISTRO (salvo ove diversamente indicato)	FRANCHIGIA PER SINISTRO € (salvo ove diversamente indicato)	LIMITE DI INDENNIZZO PER SINISTRO € (salvo ove diversamente indicato)
Ogni danno, salvo quanto diversamente indicato in seguito	//	10.000,00	100.000.000 per sinistro ed anno e per il complesso dei beni con il limite di 30.000.000,00 per singolo fabbricato e contenuto
Spese peritali	//	//	40.000,00 per sinistro / 100.000,00 per anno

Onorari di architetti, ingegneri, professionisti e consulenti, ecc..	//	//	40.000,00 per sinistro / 100.000,00 per anno
Spese mantenimento attività e servizi	//	2.500,00	500.000,00
Perdita pigioni	//	2.500,00	200.000,00
Ricostruzione archivi	//	2.500,00	150.000,00
Rimozione e ricollocamento	//	2.500,00	200.000,00
Acqua condotta	//	1.500,00	100.000,00
Spese ricerca guasto	//	1.500,00	100.000,00
Fenomeni / Eventi atmosferici	15%	Min. 5.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto	70% dei capitali globalmente assicurati per singolo fabbricato e relativo contenuto. Limite di 5.000.000,00 per sinistro/anno e per il complesso dei beni assicurati
Grandine su fragili	10%	2.500,00	100.000,00
Sovraccarico di neve su fabbricati	10%	Min. 5.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto	70% dei capitali globalmente assicurati per singolo fabbricato e relativo contenuto. Limite di 5.000.000,00 per sinistro/anno e per il complesso dei beni assicurati
Gelo e ghiaccio	//	2.500,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto	70% dei capitali globalmente assicurati per singolo fabbricato e relativo contenuto. Limite di 2.000.000,00 per sinistro/anno e per il complesso dei beni assicurati
Inondazioni, alluvioni	10%	Min. 25.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto	50% dei capitali globalmente assicurati per singolo fabbricato e relativo contenuto. Limite di 5.000.000,00 per sinistro/anno e per il complesso dei beni assicurati
Allagamenti	10%	Min. 5.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto	50% dei capitali globalmente assicurati per singolo fabbricato e relativo contenuto. Limite di 500.000,00 per sinistro/anno e per il complesso dei beni assicurati
Terremoto	10%	Min. 25.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto	50% dei capitali globalmente assicurati per singolo fabbricato e relativo contenuto. Limite di 10.000.000,00 per sinistro/anno e per il complesso dei beni assicurati
Atti di Terrorismo e sabotaggio	10%	Min. 5.000,00	50% dei capitali globalmente assicurati per singolo fabbricato e relativo contenuto. Limite di 3.000.000,00 per sinistro/anno e per il complesso dei beni assicurati
Acqua piovana	//	5.000,00	150.000,00 per sinistro con il massimo di € 300.000,00 per anno
Atti sociopolitici/vandalici	10%	Min. 2.500,00	150.000,00 per sinistro con il massimo di € 300.000,00 per anno e per il complesso dei beni assicurati
Crollo, collasso strutturale	//	25.000,00	€ 500.000,00 per sinistro/anno

		per singolo fabbricato e relativo contenuto	
Fenomeno elettrico	//	2.500,00	200.000,00
Differenziale storico artistico	//	//	200.000,00
Lastre e cristalli	//	1.000,00	25.000,00 per sinistro/anno
Ricorso terzi Ricorso locatari	//	//	Come da partita assicurata
Demolizione e sgombero (aggiuntivo)	//	//	Come da partita assicurata
Furto a PRA	//	1.500,00	20.000,00
Guasti ladri, compresi atti vandalici	//	1.000,00	30.000,00

SEZIONE RCT			
GARANZIE PRESTATE	SCOPERTO PER SINISTRO	FRANCHIGIA PER SINISTRO €	LIMITE DI INDENNIZZO PER SINISTRO €
Sezione RCT	//	€ 5.000,00 (S.I.R.)	20.000.000,00 per sinistro ed anno
Interruzioni e sospensioni di attività	//	//	500.000,00 per sinistro e per anno
Danni da inquinamento accidentale	//	//	500.000,00 per sinistro e per anno

L'assicurazione

La Contraente

**SEZIONE VII
SOMME E VALORI ASSICURATI
CONTEGGIO DEL PREMIO DI POLIZZA**

Nr. Partita	Partite	Somme assicurate/massimali	Tasso lordo pro-mille	Premio lordo annuo €
1	Beni immobili a valore intero	€ 1.539.049.370,00		
2	Beni mobili a PRA	€ 2.500.000,00		
3	Ricorso terzi Ricorso locatari	€ 5.000.000,00		
4	Demolizione e sgombero (aggiuntivo)	€ 800.000,00		
TOTALE PREMIO ANNUO LORDO COMPLESSIVO €				

L'assicurazione

La Contraente
